



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

## Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 1389/FLP2008

Roma, 04 luglio 2008

### NOTIZIARIO N°35

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
LORO SEDI

## **DL 112-25.06.2008 - ARTICOLO 71** **Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

La FLP, in risposta alle numerose domande degli iscritti e simpatizzanti che chiedono maggiori chiarimenti, **informa che l'art. 71 "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"** del decreto-legge 25.06.2008 n°112, **letto insieme alla relazione ed alla relazione tecnica del Governo (AC 1386) di accompagnamento del decreto-legge, esprime tutta la gravità del provvedimento nei confronti dei dipendenti pubblici**, perché il Governo con norma di legge, regola materie previste dai CCNL, depauperando il ruolo e la funzione dei Sindacati e dell'Aran, ed inoltre recupera una parte delle risorse economiche destinate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego "togliendole dalle stesse tasche dei lavoratori pubblici", sembrerebbe di fatto un "autotassazione forzata ai dipendenti pubblici" per rinnovare i contratti scaduti (non dimentichiamo che per l'anno 2008, il precedente e l'attuale Governo non avevano intenzione di dare aumenti contrattuali e che si parla di CCNL economici triennali, dalla FLP contestati con sostegno delle attuali norme che prevedono la valenza giuridica di 4 anni ed economica di 2 anni).

### **ASSENZE PER MALATTIA E PERDITA DELL'INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE:**

Il comma 1 prevede che:

- **Per i primi dieci giorni di assenza per malattia, indipendentemente dalla durata della stessa, il dipendente pubblico non avrà diritto all'indennità di amministrazione o a indennità equivalenti, fatta eccezione per le assenze di malattia tutelate eventualmente dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore** dovute a:
  - infortunio sul lavoro;
  - causa di servizio;
  - ricovero ospedaliero;

***Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti. Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!***



- day hospital;
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- **I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa (FUA-FUS)** ma, contribuiscono al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato. **Il Governo ha stimato un risparmio lordo annuo pari a 38 milioni di euro – netto 19 milioni di euro – calcolando in via prudenziale una quota media giornaliera di retribuzione accessoria fissa e continuativa stimata a 6,5 euro**, tenendo anche conto degli adempimenti a carico delle Strutture Sanitarie (oneri riflessi);

Il comma 2 prevede:

- **Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Siamo in attesa di ricevere chiarimenti su due punti;**
  - se il medico di famiglia potrà continuare a rilasciare i predetti certificati medici o se il dipendente pubblico dovrà rivolgersi direttamente a specifici medici della AUSL;
  - se per un solo giorno o se per un primo periodo continuativo di assenza per malattia di massimo 10 giorni, non è più obbligatorio il certificato medico.

#### VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DELLE ASSENZE PER MALATTIA

Il comma 3 prevede che:

- **L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno**, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;
- **Le visite mediche di controllo delle assenze per malattia**, effettuate dai medici della AUSL all'uopo incaricati, **dalla data del 25.06.2008 sono eseguite nelle fasce orarie di reperibilità del lavoratore, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

#### PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI FAMILIARI, PERSONALI, LEGGE 104 ART.33 SOLO AD ORE

Il comma 4 prevede che:

- **I permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali previsti dai CCNL e quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con disabilità grave (art. 33 Legge 104/92), potranno essere fruiti esclusivamente ad ore** e non più alternativamente in giorni o in ore, fermi restando i tetti massimi delle assenze già previsti dalle normative di settore.

- **I CCNL e le specifiche normative di settore dovranno essere aggiornate all'attuale norma.**
- **Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.**

### ASSENZE DAL SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO E PERDITA DEL FUA-FUS

Il comma 5 prevede che:

- **Le assenze da servizio a qualsiasi titolo non sono equiparate alla presenza in servizio, pertanto, non danno diritto alla corresponsione delle somme dei fondi di amministrazione o di ente (FUA-FUS), fatta eccezione delle assenze previste:**
  - **per congedo di maternita'**, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
  - **per congedo di paternita'**,
  - **per permessi per lutto**,
  - **per citazione a testimoniare**
  - **per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare**
  - **dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
  - **dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i soli dipendenti portatori di handicap grave,.**

### DISPOSIZIONI

Il comma 6 prevede che:

- **Le disposizioni dell'articolo 71 del DL 112-25.06.2008, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.**

In allegato, si riporta il testo dell'art. 71 del DL 112-25.06.2008 "spacchettato" ed originale, oltre alla relazione e la relazione tecnica del Governo di accompagnamento dell'Atto Camera n°1386.

L'UFFICIO STAMPA

# DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

*GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152*

testo in vigore dal: 25-6-2008

## Testo spacchettato

Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

### MALATTIA

Comma 1. **Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata**, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio.**

- **Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.**
- **I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.**
- **Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.**

Comma 2. **Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare **l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.****

### VISITE FISCALI

Comma 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente **anche nel caso di assenza di un solo giorno**, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

- **Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore**, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

## PERMESSI RETRIBUITI

Comma 4. **La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore**, fermi restando i limiti massimi delle assenze per **permesso retribuito** previsti dalla normativa vigente, **definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito**, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.

- **Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa**, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

## ASSENZE DAL SERVIZIO

Comma 5. **Le assenze da servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.**

- **Fanno eccezione** le assenze per **congedo di maternita'**, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per **congedo di paternita'**, le assenze dovute alla fruizione di **permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare**, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (*tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto*), e **per i soli dipendenti portatori di handicap grave**, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## DISPOSIZIONI

Comma 6. **Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.**

# Testo originale

## Art. 71.

### Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. **Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata**, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei **primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione** di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. **Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare** l'assenza viene giustificata **esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.**

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente **anche nel caso di assenza di un solo giorno**, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. **Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore**, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, **e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

4. **La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore**, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, **definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito**, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. **Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.** Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. **Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.**

## ATTO CAMERA 1386

Conversione in legge del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

*Presentato il 25 giugno 2008*

### RELAZIONE

L'articolo 71 (*Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*), in primo luogo, introduce misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo alcune misure finalizzate a riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato. In particolare, **la disposizione costituisce un disincentivo economico per tale tipologia di assenza, prevedendo, in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalle normative di settore, la mancata corresponsione dell'indennità di amministrazione o indennità equivalenti per i primi dieci giorni di assenza, indipendentemente dalla durata della stessa.** Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche intese a rendere più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza.

In secondo luogo, **la disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti** - che costituiscono una voce importante della mole complessiva delle assenze dal servizio - finalizzate ad un migliore contemperamento delle necessità del dipendente con le esigenze di servizio. In particolare, **viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con disabilità grave, previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.**

Sempre ai fini di disincentivare comportamenti opportunistici, **la disposizione prevede che l'assenza venga computata sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.**

A tal proposito, si segnala che l'intervento normativo proposto tiene conto anche dell'orientamento della Corte dei conti - procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio - che ha evidenziato alcune criticità derivanti dall'attuale conteggio delle assenze per permessi retribuiti, rappresentando, altresì, l'urgenza di un intervento finalizzato a risolvere tali problematiche. **La norma, pertanto, può essere letta in chiave sollecitatoria ai fini dell'individuazione ad opera delle parti, nelle sedi opportune, delle misure intese ad incentivare la presenza in servizio e a sanzionare i comportamenti fraudolenti, con l'obiettivo del recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.**

Infine, **la disposizione**, nell'ottica del recupero della premialità delle politiche del personale e della produttività degli uffici pubblici, **prevede la non corresponsione delle somme dei fondi di amministrazione o di ente in caso di assenza dal servizio, con**

**l'eccezione espressa di quelle ipotesi di assenza maggiormente meritevoli di protezione.**

Considerato che tale trattamento economico risulta non riassorbibile e corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità, si registreranno ulteriori economie derivanti dal minor trattamento pensionistico da corrispondere.

Economia stimata in milioni di euro:

ANNI	2009	2010	2011
Lordo	17	17	17
Netto	8,5	8,5	8,5

Art. 71

*(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

E' stato stimato, in via prudenziale, un risparmio lordo pari a circa 38 mln di euro lordi all'anno, tenendo anche conto degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie previsti dai commi 2 e 3 della disposizione.

Vengono presi in considerazione i circa 2.000.000 dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione di quelli appartenenti al comparto regioni autonomie locali e sanità, per i quali i relativi effetti di contenimento della spesa concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità degli enti locali e del patto sulla salute per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Come base di calcolo si considerano, in via prudenziale, una quota media giornaliera di retribuzione accessoria fissa e continuativa stimata per tutto il pubblico impiego in euro 6,5 euro (al lordo degli oneri riflessi). Vengono prese in esame circa 6 milioni di giornate di assenza (da riferirsi ai primi dieci giorni di assenza per malattia ad assegni interi del personale del settore pubblico con l'esclusione di Regioni, enti locali e SSN) per le quali, a seguito dell'intervento previsto, non viene corrisposto il trattamento economico accessorio.

Occorre, in ogni caso, tenere conto che la significatività dell'effettivo risparmio di seguito indicato risentirà del prevedibile effetto disincentivante dell'assenza che scaturisce dalla disposizione.

Risparmi lordi in mln di euro			Risparmi netti in mln di euro		
2009	2010	2011	2009	2010	2011
38	38	38	19	19	19